

Allegato A

Indicazioni in merito alla definizione della dotazione organica, del fabbisogno di personale e relativi costi del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022.

L'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede l'adozione, da parte di ciascuna Pubblica Amministrazione, del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (di seguito PTFP), che viene adottato annualmente al fine di recepire eventuali modifiche legate alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.

Il PTFP deve essere determinato nel rispetto delle risorse assegnate annualmente a valere sul budget del personale dipendente e sul budget del personale gravante sulle voci "beni e servizi".

Nel caso di sperimentazioni o messa a sistema di progetti riguardanti singole aziende il Piano dovrà contenere anche le assunzioni ivi previste, nel rispetto del budget assegnato, altrimenti le medesime non si considereranno legittimate.

Il Piano triennale dei fabbisogni è suddiviso per anno e riporta in modo sintetico:

- Il fabbisogno di personale, sia esso strutturato che non, che deve essere esplicitato nei numeri (espresso in FTE) e nelle professionalità necessarie al funzionamento dell'Ente;
- Il costo derivante dall'adozione del fabbisogno di cui sopra, che non deve superare il budget annuale;
- La dotazione organica che rappresenta la parte di fabbisogno relativa al solo personale a tempo indeterminato, determinato e convenzionati universitari (espresso in teste).

Alla luce delle misure straordinarie messe in atto per fronteggiare l'emergenza COVID 19, si è ritenuto opportuno distinguere il PTFP 2020-2022 tra fabbisogno, costi e dotazione organica finalizzati alla programmazione dell'attività ordinaria (sezione ORDINARIA) e fabbisogno e costi strettamente legati all'emergenza (sezione COVID), come previsto nel format di cui all'allegato B.

Si precisa inoltre che, per le sole Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, il PTFP contempla anche la sezione ricerca, che include il personale piramidato e il personale dipendente finanziato con la ricerca corrente.

Costi anno 2020

Per l'anno 2020, il costo riferito alla sezione ORDINARIA riguarda:

- I costi definitivi al netto, per il personale dipendente, delle risorse attribuite in applicazione della Legge n. 1/2002, c.d. legge Sirchia, autorizzata dalla DGW e dell'indennità di mancato preavviso;
- I costi relativi alle assunzioni di infermieri di famiglia e/o personale aggiuntivo dedicato all'ADI di cui alla DGR n. 3377/2020 e decreti attuativi;

- I costi per l'assunzione di personale aggiuntivo dedicato ai reparti di terapie intensive di cui alla DGR n. 3264/2020, integrata dalla DGR n. 3331/2020, ed alla DGR n. 3702/2020 e decreti attuativi;
- eventuali costi riconosciuti ai sensi dell'art. 11 del D.L. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria), convertito con modificazioni in Legge n. 60/2019 di cui alla DGR n. 3527/2020 e relativi decreti attuativi;
- incrementi dovuti all'applicazione dell'art. 1, c. 435 e 435 bis della Legge n. 205/2017;
- per la sola AREU, i costi per l'incremento di personale di cui all'art. 2, c. 5 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020.

Si fa presente che i costi relativi a infermieri di famiglia, personale aggiuntivo dedicato all'ADI e personale aggiuntivo dedicato ai reparti di terapie intensive, in sede di predisposizione del PTFP trovano la loro allocazione nella sezione ORDINARIA.

Rientrano invece nelle risorse legate all'emergenza da COVID-19 per l'anno 2020:

- i costi sostenuti per la remunerazione del disagio e gli incentivi per il personale dipendente erogati con decreto DGW n. 7085 avente ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche, AREU di risorse destinate al finanziamento del personale dipendente e Convenzionato universitario per l'esercizio 2020: "finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del SSN -art.1 D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27" e s.m.i.", "art. 5 Legge Regionale n. 9, interventi per la ripresa economica", "all'art 2, commi 6 e 10, del D.L. 34/2020 "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19". Si ricorda che le stesse possono essere destinate ad incrementare per il solo anno 2020 i relativi Fondi contrattuali e che, pertanto, non si consolidano.
- i costi sostenuti per il reclutamento di personale ai sensi del D.L. 14/2020 e D.L.18/2020, così come risultanti dalla conversione in Legge n. 27/2020;
- i costi sostenuti per il potenziamento USCA e per le assunzioni di assistenti sociali ai sensi del D.L. 34 art. 1, di cui alla DGR n. 3377/2020;
- i costi sostenuti per il reclutamento di personale ai sensi del D.L. 104 art. 29 ad oggetto "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" convertito in Legge n. 126/2020

Costi autorizzati per l'anno 2021

Per quanto riguarda l'anno 2021, i costi, per la sezione ORDINARIA, sono autorizzati come segue:

- Budget assegnato in sede di BPE 2020 al netto di eventuali economie strutturali;
- Stima dei costi per gli infermieri di famiglia e personale aggiuntivo per l'ADI di cui alla DGR n. 3377/2020 e decreti attuativi;

- costi per l'assunzione di personale aggiuntivo per le terapie intensive di cui alla DGR n. 3264/2020, integrata dalla DGR n. 3331/2020, ed alla DGR n. 3702/2020, e decreti attuativi;
- eventuali costi riconosciuti ai sensi dell'art. 11 del D.L. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria), convertito con modificazioni in Legge n. 60/2019 di cui alla DGR n. 3527/2020 e relativi decreti attuativi;
- incrementi dovuti all'applicazione dell'art. 1, cc. 435 e 435 bis della Legge n. 205/2017;
- per la sola AREU, i costi stimati per l'incremento di personale di cui all'art. 2, c. 5 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020.

Per quanto riguarda l'anno 2021, i costi, per la sezione COVID sono stimati dall'ente sulla base dell'andamento 2020 e delle norme in vigore in materia d'emergenza.

Dotazione organica

La dotazione organica rappresenta la modulazione della consistenza di personale a tempo indeterminato, determinato e convenzionati universitari, derivante dai fabbisogni programmati dall'azienda e nel rispetto dei vincoli finanziari dettati dalla normativa vigente, nazionale e regionale.

La dotazione organica riferita all'anno 2020 deve contenere le assunzioni effettuate nei limiti di costo autorizzati e/o riconosciuti nel corso dell'anno.

La dotazione organica riferita all'anno 2021 può contenere l'eventuale recupero del turn over degli anni 2018-2020, oltre alle assunzioni legate alle nuove risorse messe a disposizione a livello statale e regionale, relative a:

- assegnazioni ai sensi dell'art. 1 del D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 relative agli infermieri di famiglia e al personale aggiuntivo per ADI di cui alla DGR n. 3377/2020 e decreti attuativi;
- assegnazioni ai sensi dell'art. 2 del D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 relative al personale aggiuntivo per terapie intensive di cui alla DGR n. 3264/2020, integrata dalla DGR n. 3331/2020, ed alla DGR n. 3702/2020, e decreti attuativi;
- assegnazioni ai sensi dell'art. 11 del D.L. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria), convertito con modificazioni in Legge n. 60/2019 di cui alla DGR n. 3527/2020 e relativi decreti attuativi
- per la sola AREU, le assegnazioni ai sensi dell'art. 2, c. 5 del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020.

In tale prospettiva nel corso del 2021, fatto salvo l'eventuale reclutamento straordinario necessario per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, potranno essere effettuate assunzioni nel limite del budget dei costi autorizzati nel PTFP, che costituirà altresì il limite invalicabile di spesa. A tale limite di costo dovrà essere altresì riferito il computo della dotazione organica.

Nell'anno 2021, il Piano di Gestione delle Risorse Umane sarà rappresentato dalla dotazione organica prevista nell'annualità 2021 del PTFP 2020 – 2022.

I valori di costo e di dotazione organica inseriti nel PTFP 2020 - 2022 costituiscono, per il 2021, i limiti autorizzati cui deve riferirsi il Collegio Sindacale nelle sue verifiche.

Non sono pertanto necessarie ulteriori autorizzazioni da parte della DG Welfare per la copertura dei posti previsti in dotazione organica, fatta salva la copertura delle strutture complesse, che potrà essere effettuata solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla DG Welfare.

I valori di costo e di dotazione organica di cui al PTFP 2020 - 2022, annualità 2021, potranno essere assestati in sede di approvazione del PTFP 2021 - 2023.

Relativamente al format di cui all'allegato B verranno fornite successivamente indicazioni di compilazione dai competenti uffici della DGW.